

## 5 PER MILLE 2016

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 31 marzo 2016 le istruzioni per l'iscrizione al cinque per mille 2016.

### SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE

È consentito destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef, anche per l'esercizio finanziario 2016, alle seguenti finalità:

- **sostegno delle associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (di Trento e Bolzano) previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati (abilitati ai servizi Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il modello per l'iscrizione al 5x1000 reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/>

La compilazione della domanda non presenta difficoltà interpretative.

Occorre però avere presente che le tipologie di comunicazione sono solo due:

- gli ENTI DI VOLONTARIATO (che comprende Onlus, Volontariato, Promozione Sociale, eccetera);
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI.

Le Associazioni di Promozione Sociale sono comprese negli ENTI DEL VOLONTARIATO.

Nella Scheda dei DATI ANAGRAFICI DELL'ISCRIZIONE alla Sezione I sono elencate 9 opzioni, tra cui appaiono due tipologie di APS:



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1,2,3,4.

**Attenzione: se ce ne sono due vuol dire che sono diverse tra loro, e la differenza è sostanziale.**

**I Circoli NOI devono spuntare quella che fa riferimento alla Legge 383/2000, al settimo rigo.**

SCADENZE	ADEMPIMENTI
09.05.2016	Termine per la presentazione domanda d'iscrizione.
14.05.2016	L'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito Internet <b>gli elenchi provvisori</b> dei possibili enti beneficiari che si sono iscritti entro il 9 maggio 2016.
20.05.2016	I soggetti interessati possono segnalare alla competente Divisione Regionale dell'Agenzia delle Entrate <b>eventuali errori di iscrizione</b> nell'elenco pubblicato il 14 maggio 2016.
25.05.2016	L'Agenzia delle entrate pubblica l' <b>elenco aggiornato</b> delle Associazioni di Promozione Sociale ammesse al contributo del cinque per mille.
30.06.2016	Termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da parte delle Associazioni di Promozione Sociale. <b>Il legale rappresentante</b> degli enti iscritti negli elenchi definitivi pubblicati il 25 maggio, <b>è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> , ai sensi dell'art. 47, DPR 28.12.2000, n. 445, <b>relativa alla persistenza dei requisiti</b> che danno diritto all'iscrizione al 5 per mille. <b>Alla dichiarazione sostitutiva va allegata</b> , a pena di decadenza dal beneficio, <b>copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante</b> che ha sottoscritto la domanda di iscrizione al cinque per mille. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille. In tale dichiarazione il legale rappresentante dichiara che <b>l'ente è iscritto nel Registro nazionale delle APS tenuto presso il Ministero del Lavoro, a far data dal 12/11/2004 al numero 89</b> , come disposto dalla normativa di settore di attività e di appartenenza dell'ente.

La dichiarazione sostitutiva va inviata alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate (DRE) in base alla sede dell’ente, **a mezzo Raccomandata A/R** (per la Lombardia: **AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Via Manin 25, 20121 MILANO**) oppure può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella **PEC** delle predette Direzioni Regionali riportando nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016”, e allegando copia della dichiarazione sostitutiva (scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal legale rappresentante) nonché copia del documento di identità.

Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione. Il contribuente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’: Riferimenti da inserire:**

...DICHARA:

**al secondo punto:** *“che l’ente suddetto risulta iscritto, a far data dal **12/11/2014** al n. **89** del Registro/Albo **Associazione Promozione Sociale** tenuto da **Ministero del Lavoro e Politiche sociali** ai sensi ecc, ecc.....”*

**30.09.2016**

L’Associazione di Promozione Sociale può regolarizzare l’omessa domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva/allegazione copia documento d’identità del legale rappresentante, purché presenti la domanda di iscrizione e provveda alle successive integrazioni documentali versando una sanzione di euro 250, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).